



# COMUNE DI VIDIGULFO

Provincia di Pavia

prot. gen. n. 3968/2022

## ORDINANZA N. 3 /2022/R.G. del 24.05.2022

### OGGETTO: LIMITAZIONE EMISSIONE ACUSTICHE E SONORE NEI PUBBLICI ESERCIZI E LIMITI ORARI INTRATTENIMENTI.

#### IL SINDACO

**Preso atto** che sono pervenute segnalazioni da cittadini relative all'esercizio di lavori ed attività rumorose che recano disturbo e fastidio alla quiete pubblica e al riposo, specialmente nelle ore pomeridiane, notturne e nei giorni festivi;

**Ritenuto** opportuno intervenire per disciplinare le suddette attività al fine di garantire la quiete pubblica ed il riposo delle persone, indice di qualità della vita nonché tutela della salute delle persone e del loro benessere psico-fisico;

#### Richiamata:

- La Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e nello specifico l'art. 2 c.5), gli articoli 9-10 e 14 c.2);
- La Legge Regionale 10 Agosto 2001 n. 13 "Normative in materia di inquinamento acustico";
- Il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 23.04.2015, ed in particolare il capitolo "sulla quiete pubblica" articoli dal 19 al 24;
- Il Regolamento Acustico Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29.09.2010;
- Gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che assegna al Sindaco il potere di emettere ordinanze, anche contingibili ed urgenti, in applicazione a dispositivi e norme di legge specifiche;

**Rilevato** che l'effettuazione di intrattenimenti pubblici, con musica dal vivo, o altri mezzi sonori per la diffusione di musica, da svolgersi all'interno o all'esterno di pubblici esercizi, necessita di una delimitazione degli orari, per assicurare un accettabile limite alle emissioni sonore, tale da non pregiudicare il riposo notturno dei residenti e la vivibilità delle aree interessate, nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico di cui alla L.n.447/95 e D.P.R. n.227/2011;

**Osservato**, altresì, che, se da un lato, occorre favorire l'ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica;

**Rilevato** che consolidata giurisprudenza legittima il ricorso da parte del Sindaco ad adottare ordinanze in materia di inquinamento acustico;

#### ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, qui espressamente richiamate le seguenti disposizioni:

Con effetto immediato, al fine di evitare e/o contenere entro limiti tollerabili, l'eventuale disturbo

causato dalle attività di intrattenimento e di spettacoli sonori, di trattenimento danzante e dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle località balneari, vengono emanate le seguenti misure:

fatto salvo il rispetto dei limiti delle emissioni sonore previste dalla normativa vigente sopra richiamata, l'emissione di suoni e la diffusione di musica (generata dall'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, anche di immagini, sia che riprodotta dal vivo o con presenza di un disk-jokey, sia che operanti "all'aperto", sia che operanti "al chiuso", degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché di tutti i locali muniti di licenze di cui all'art. 86, commi 1 e 2, TULPS e s.m.i. nonché negli spazi all'aperto, sia pubblici che privati, anche di pertinenza degli esercizi commerciali esercenti le suddette attività) è disciplinata come segue:

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono liberamente fissati dall'esercente nel rispetto delle seguenti disposizioni e modalità.

#### FASCE ORARIE

1) l'orario di apertura dei pubblici esercizi non può precedere le ore 5,00.

2) ogni forma di diffusione sonora (canto, musica acustica e strumentale, radiotrasmissa o diffusa, con qualsiasi tipo di strumento o apparecchio) deve cessare, all'interno e all'esterno dei locali, ai seguenti orari:

- 24,00 nelle giornate dal lunedì al giovedì – e domenica
- 00,30 nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi (del giorno successivo)

Il Sindaco potrà concedere deroghe orarie alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di forte richiamo organizzate dall'Amministrazione comunale o con il suo patrocinio, ovvero trattenimenti musicali effettuati presso gli esercizi pubblici. I titolari dei locali richiedenti la deroga, dovranno inviare apposita richiesta con congruo anticipo (almeno 10 giorni) rispetto alla data dell'evento, per le opportune valutazioni.

Il Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 447/1995, si riserva di effettuare controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale. Il personale incaricato può accedere alle sedi di attività e agli impianti che costituiscono fonti di rumore e richiedere dati, informazioni e documentazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni assegnate.

#### **AVVERTE CHE**

Salvo che il fatto non costituisca reato (artt. 659 e 660 C.P.) nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10 comma 1 e 2 della legge 447/1995, nel modo seguente:

Chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza emessa ai sensi dell'art. 9 della legge n. 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00;

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una somma da €516,45 ad €

5.164,56.

Alla seconda infrazione si adotterà, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287, la sospensione dell'attività da tre a quindici giorni.

Per l'accertamento delle violazioni della presente ordinanza sindacale e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla legge n. 689/1981, ivi comprese le sanzioni accessorie previste dalla predetta legge.

In caso di reiterate violazioni della presente ordinanza, emessa ai sensi dell'art.50, comma 5 del D.Lgs.267/2000, sarà disposta la comunicazione di inosservanza al Questore ai sensi dell'art.12 del D.L. 20.02.2017 n.14 convertito in Legge il 18.4.2017 n.48, al fine dell'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di gg 15 ai sensi del'art.100 Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza

Alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

#### **DISPONE**

*la notifica mezzo PEC della presente ordinanza:*

- Al Sig. Prefetto della Provincia di Pavia per il coordinamento delle Forze di Polizia;
- al Sig. Questore della Provincia di Pavia;
- al Sig. Comandante la Stazione Carabinieri di Landriano competente per territorio;
- al Sig. Comandante la Compagnia della Guardia di Finanza di Pavia,

*la trasmissione di copia della presente ordinanza:*

- a tutti gli uffici comunali per gli adempimenti di competenza;
- alla Polizia Locale

#### **COMUNICA**

avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 gg al TAR competente o al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

**Il Sindaco**

Domenico BERTUZZI